



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile

SENTENZA 1494/13
CRONOLOGICI 4682
PARTORIO 3647

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto,

- | | |
|---|--------------|
| 1) Dott. Fiorenzo Zazzeri | Presidente |
| 2) Dott. ^{DAVIDE FORI} Ludovico Delle Vergini | Giudice |
| 3) Dott. Massimo Maione Mannamo | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 5700/2007 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: "Contratti intermediazione finanziaria "

VERTENTE

TRA

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avv.ti
Massimo Marzi e Roberto Vassalle

-Attori-

E



Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile

BANCA CASSA di RISPARMIO di FIRENZE spa, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Giglioli

-Convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.4.2007, i fratelli [REDACTED] evocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, la **BANCA CASSA di RISPARMIO di FIRENZE spa**, chiedendo che venisse dichiarata la nullità, o che venisse annullata o che venisse risolta l'operazione di investimento in titoli di "Cirio", per l'importo di euro 100.000, intervenuta tra le parti nel Marzo del 2001 per il tramite di una società fiduciaria.

Esponevano al riguardo gli attori, privi di specifici titoli di studio, che sin dagli anni 60 avevano intrattenuto rapporti con la banca convenuta alla quale avevano conferito un mandato di gestione patrimoniale ad indirizzo bilanciato al fine di porre a frutto i comuni risparmi pari ad euro 500.000.

Aggiungevano che nell'anno 2001, essendosi verificati delle perdite, i funzionari della banca avevano proposto l'acquisto diversificato di un pacchetto di cinque tipologie di titoli obbligazionari, tra cui le obbligazioni "Cirio" per il controvalore di € 100.000 al 6,25%.

Precisavano, ancora, che sempre su indicazione dei funzionari della banca avevano affidato l'amministrazione dei titoli ad una società fiduciaria, tale Eptafid spa partecipata dalla banca convenuta, alla quale infatti in data 1



Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile

Marzo 2001 avevano conferito mandato di amministrazione fiduciaria senza rappresentanza dei titoli obbligazionari.

Conseguentemente, proseguivano gli attori, dopo aver trasferito alla fiduciaria la liquidità proveniente dalla gestione, avevano proceduto all'acquisto, per il tramite della fiduciaria Eptafid spa, del predetto pacchetto tra cui vi erano, appunto, i titoli Cirio.

Lamentavano, tuttavia, la nullità dell'operazione di acquisto dei titoli posta in essere, attesa la insussistenza di un contratto scritto di negoziazione, ai sensi dell'articolo 23 del d.lvo n. 58/98 e art. 30 reg. Consob n. 11522/98.

Si dolevano, inoltre, dell'operato della banca la quale aveva disatteso plurime norme comportamentali, in quanto:

- 1) in violazione del disposto di cui all'art. 28 reg. Consob 11522/1998 erano state omesse le informazioni sul cliente ed, inoltre, non vi era stata da parte della banca alcuna consegna del documento sui rischi generali;
- 2) vi era stata una illecita sollecitazione all'investimento ed, inoltre, vi era stata la violazione dell'obbligo di prospetto.

Infatti, evidenziavano gli attori, i titoli Cirio, emessi da una società finanziaria Olandese, erano stati acquistati da un investitore professionale che, ai sensi dell'art. 100 della d.lvo n. 58/1998, si era avvalso di tale norma derogatoria per non predisporre il prospetto e, successivamente, collocare i titoli ad investitori non professionali;

- 3) l'ordine di acquisto non era stato impartito per iscritto;
- 4) non erano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui al combinato disposto degli art. 21 TUF e 28 reg. Consob. 11522/98, poiché la banca aveva ommesso di informare essi attori che i titoli Cirio erano stati emessi da



Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile

una società finanziaria Olandese e che non erano destinati a privati risparmiatori.

Inoltre, in mancanza di un prospetto informativo avrebbe dovuto essere emesso l'*offering circular* riguardo alle informazioni essenziali del titolo, del quale non era stato precisato né il *rating* né la natura speculativa o meno dell'investimento;

5) era stata posta in essere una operazione inadeguata, anche in considerazione dei precedenti investimenti degli attori e della loro contenuta propensione al rischio, in violazione dell'art. 29 Reg. Consob 11522/1998;

6) l'operazione era stata eseguita in conflitto di interessi e, così, in violazione del disposto di cui all'art. 27 del citato Regolamento Consob, poiché la negoziazione del titolo era avvenuta in contropartita diretta.

Chiedevano, pertanto, in considerazione del *default* del gruppo Cirio nel 2002 e del mancato pagamento da parte di questi di alcuna delle cedole di cui alle obbligazioni, che venisse dichiarata la nullità, o che venisse annullato o che venisse risolto l'acquisto dei titoli Cirio con condanna della banca alla restituzione del capitale investito; in via subordinata, che la banca venisse condannata al risarcimento del danno da essi subito, pari alla somma versata per l'acquisto dei titoli, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva la BANCA CASSA di RISPARMIO di FIRENZE spa la quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Eccepiva, *in limine*, il difetto di *legittimazione passiva* di essa convenuta in quanto l'acquisto contestato da parte attrice era stato impartito alla banca, in data 21 Marzo 2001, dalla società fiduciaria Eptafid che aveva agito in nome proprio e per conto degli attori, sicché nessuna pretesa poteva essere avanzata nei



Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile

confronti dell'Istituto bancario ma, esclusivamente, verso la società fiduciaria.

Evidenziava, inoltre, di aver agito con diligenza e professionalità e contestava i singoli addebiti mossi.

La causa, rigettate le richieste istruttorie, sulle conclusioni delle parti così come riportate in atti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che parte attrice è carente della legittimazione attiva in ordine al rapporto controverso, sicché la domanda da essa proposta dovrà essere dichiarata inammissibile.

Ed invero, ancorché la banca convenuta abbia eccepito con la comparsa di costituzione e risposta il proprio difetto di legittimazione *passiva* di essa convenuta- mutando tuttavia tale prospettazione nella comparsa conclusionale, ed affermando il difetto di legittimazione *attiva* degli attori- va rilevato che la problematica relativa alla legittimazione di un soggetto, differentemente dalla questione relativa alla titolarità attiva o passiva in ordine al rapporto dedotto in giudizio, attiene alle questioni rilevabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (tra le tante, Cass. n. 4796/2006; Cass. n. 24457/2005; Cass. n. 5912/2004; Cass. n. 18067/2003) e, pertanto, il giudice nel proprio rilievo officioso in ordine alla *legittimatio ad causam* del soggetto presente nel processo non è vincolato dalle allegazioni delle parti.



Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile

Ciò precisato, va osservato che effettivamente gli attori difettano di legittimazione attiva.

Ed invero, risulta per stessa ammissione di parte attrice, ed è altresì documentalmente provato (doc. 2 fasc. parte attrice), che in data 1 Marzo 2001 i ██████ (gli attori) conferirono alla Eptafid spa l'incarico avente ad oggetto l'amministrazione fiduciaria delle attività mobiliari indicate nel contratto *secondo le specifiche istruzioni che vi saranno impartite* [impartite, cioè, dai mandanti alla mandataria].

Mediante tale contratto, denominato "mandato di amministrazione fiduciaria", la società Eptafid si impegnò pertanto ad agire *in nome proprio* e per conto dei mandanti.

Conseguentemente, in forza del mandato ricevuto la Eptafid, in data 1 Marzo 2001, effettuò le seguenti operazioni: aprì presso la filiale di Scandicci della banca il conto corrente ad essa intestato, sottoscrisse, per mezzo del proprio legale rappresentante, contratto di deposito titoli, contratto di negoziazione, nonché l'attestazione di consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Inoltre, sempre alla predetta data, i ██████ conferirono l'incarico alla Eptafid di effettuare l'acquisto diversificato dei titoli obbligazionari di cui s'è detto in parte motiva, e così di acquistare 1) nominali € 100.000 di DAIMLER-CHRY 01/04; 2) nominali € 100.000 di TURKEY 01/04; 3) nominali € 100.000 di CIRIO 01/04; 4) nominali € 100.000 di FRANCE TEL; 5) nominali € 100.000 di DAM-CHR FIN 01/03, indicando quale intermediario la banca convenuta.

La Eptafid, ottemperando al mandato ricevuto, impartì i predetti ordini alla CR Firenze; successivamente comunicò ai ██████ di *aver operato conformemente*



Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile

*alle vostre istruzioni acquistando a **nostro nome** ma per Vostro conto per tramite nella Cassa di Risparmio di Firenze spa(doc. 6 fasc. parte attrice).*

Da quanto appena evidenziato pare indubitabile, pertanto, che le operazioni poste in essere dalla fiduciaria Eptafid in forza del preciso incarico conferito dagli attori mediante il contratto dell'1 Marzo 2001, siano riconducibili a precisa attività gestoria inquadrabile senz'altro nel mandato senza rappresentanza, ove la società ha agito in nome proprio, acquistando essa stessa, per conto dei mandanti, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di negoziazione titoli e dalle singole operazioni eseguite.

Ne discende, una volta sussunta la fattispecie concreta in quella astratta del mandato senza rappresentanza, che la legittimazione a far valere le invalidità degli ordini di acquisto, o ad ottenere sentenza costitutiva che accertasse la risoluzione di tali ordini per inadempimento della banca o, ancora, ad ottenere comunque il risarcimento del danno a seguito della asserita violazione delle norme comportamentali da parte dei funzionari della banca, avrebbero potute essere esercitate esclusivamente dal mandatario, e non dal mandante, non potendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 1705 co II cc.

Infatti, in tema di mandato senza rappresentanza, la disposizione dell'articolo 1705 co II cc- secondo cui *il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato*- non può trovare applicazione in caso di domanda tesa a far valere le invalidità negoziali o ad ottenere la risoluzione per inadempimento o il risarcimento danni, atteso che la norma suddetta, per il suo carattere eccezionale ed in forza del chiaro tenore dell'espressione *diritti di credito derivanti dall'esercizio del mandato*, è limitata alla possibilità dell'esercizio, da parte del mandante, dei diritti di credito derivanti



Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile

al mandatario dalla esecuzione del mandato, con esclusione della possibilità di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni (giurisprudenza granitica e ferma in tal senso: Cass. SS.UU. 24772/2008; Cass. 13375/2007; Cass. n. 18512/2006; Cass. n. 1312/2005).

Tali azioni, in definitiva, potevano essere esercitate esclusivamente dalla mandataria Eptafid e non dai mandanti che, al riguardo, sono pertanto carenti di legittimazione attiva.

Né può essere obiettato da parte attrice, per sostenere la propria legittimazione, che il conferimento del mandato fiduciario alla Eptafid era stato consigliato agli attori dalla stessa banca e che, quindi, l'istituto era *pienamente consapevole che gli attori erano i reali investitori e proprietari dei titoli e la Eptafid il soggetto interposto al mero fine di ottenere semplificazioni fiscali.*

Infatti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1705 co I cc, è il mandatario il quale agisca in proprio nome che acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, *anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.*

Pertanto, la mera consapevolezza in capo alla banca della sussistenza del contratto di mandato intercorso tra gli attori e la Eptafid, non legittima certo gli attori ad agire nei confronti della convenuta, in quanto diritti ed obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi in forza del contratto di mandato sono stati acquistati ed assunti esclusivamente dalla mandataria.

Quindi, soggetto legittimato ad agire nei confronti della banca era esclusivamente la società mandataria.

Né gli attori hanno dedotto- e quindi neppure provato- una eventuale interposizione fittizia di persona, cioè la sussistenza di un accordo simulatorio- cui, in ogni caso, avrebbe dovuto imprescindibilmente



Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile

partecipare la banca- in forza del quale desumersi la simulazione del contratto di mandato intercorso tra gli attori e la Eptafid e la volontà della banca di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta.

Anzi, per quanto sopra esposto, l'attività gestoria posta in essere dalla Eptafid(apertura conto presso la banca, sottoscrizione contratto deposito titoli e contratto negoziazione, incarico alla banca di eseguire gli ordini di acquisto, e così via) evidenzia che la società ha *realmente* operato *in nome proprio* e per conto dei mandanti e che, di conseguenza, si esula dalle ipotesi della interposizione.

La domanda degli attori, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.

In considerazione della pronuncia meramente in rito, le spese processuali possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, dichiara inammissibile la domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti della BANCA CASSA di RISPARMIO di FIRENZE spa e compensa tra le parti le spese processuali.



Tribunale di Firenze - Sezione Terza Civile

Firenze, 26.III.2013


Il Giudice est.

- dott. Massimo Maione Mannano -

Il Presidente

- dott. Fiorenzo Zanzeri -

IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi



IL FUNZIONARIO
GIUDIZIARIO
Loretta Eusepi